

N. PAC	2012– 046
N. PROTOCOLLO	55577 del 4.5.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (UE) n. 374/2012 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 118 del 3.5.2012 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2012 della Commissione del 26 aprile 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia.

Con l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato previsto un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresso in peso carcassa, per l'importazione di prodotti «baby-beef», come definiti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1215/2009 e originari del territorio doganale del Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

Ritenendo opportuno gestire questo contingente tariffario annuo in linea con il regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia, la Commissione ha deciso di modificare tale regolamento.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del citato regolamento n. 374/2012, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012, allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
Walter Sbandi

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”

